



UNIRE
gente e cavalli

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 19 luglio 2011)

DETERMINAZIONE N. 1077 DEL 30 NOVEMBRE 2011

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE – PROROGA TECNICA PER SEI MESI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
- MEDIANTE BUONI PASTO – SOCIETÀ EDENRED ITALIA S.R.L.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 613 del 27 settembre 2007 con la quale è stata aggiudicata alla Gemeaz Cusin S.r.l., ora Edenred Italia S.r.l., la gara comunitaria per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il quadriennio 2007-2011, il cui contratto è stato sottoscritto in data 3 dicembre 2007;

VISTA la propria determinazione n. 765 del 7 settembre 2011 con la quale è stata disposta l’adesione alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. “*Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni Pasto Consip – per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 3 s.m.i. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388*”, aggiudicata, per il Lotto 3 (Lazio), alla Società QUIIGROUP S.p.A. (CIG 0372837AD0), per un importo complessivo presunto di € 875.000,00, oltre imposte;

VISTA la lettera del Servizio amministrazione in data 13 settembre 2011, acquisita al protocollo generale al n. 52130, con la quale è stato comunicato anche alla società aggiudicataria l’avvenuta adesione alla convenzione Consip, con CIG derivato 32518030BA;

ATTESO che la menzionata convenzione prevede a pag. 2 che “*i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità e i termini indicati nelle Condizioni generali; nei predetti Ordinativi di fornitura saranno indicati l’esatto importo e quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione*”;

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



VISTA la lettera della società QUI!GROUP in data 2 novembre 2011, acquisita al prot. generale al n. 62995, in data 3 novembre 2011, con la quale è stata evidenziata l'urgenza di predisporre, compilare ed inviare l'apposita documentazione al fine di assicurare l'inserimento dell'adesione, ad ogni effetto, all'interno della convenzione Consip;

VISTA la lettera del Servizio affari generali, individuato quale responsabile dell'esecuzione del servizio, in data 23 novembre 2011, prot. int. n. 657, con la quale è stato trasmesso al Servizio amministrazione l'ordinativo di fornitura compilato e sottoscritto, corredato del "modulo A" allegato all'ordine d'acquisto medesimo, "*affinché codesto Servizio possa procedere alla stipula del contratto di cui trattasi*";

VISTA la lettera del Servizio amministrazione, in data 23 novembre 2011, acquisita al protocollo generale al prot. n. 67301, con la quale è stato inviato, via fax, alla Società QUI!GROUP S.p.A., il suddetto ordinativo di fornitura, contestualmente inviato anche *on line* dal portale Consip;

VISTA la lettera della Società QUI!GROUP in data 24 novembre 2011, acquisita al protocollo generale dell'Agenzia in data 28 novembre 2011, al n. 67853, con la quale è stato comunicato che "*non è possibile dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura per mancanza della disponibilità finanziaria a seguito del raggiungimento del massimale previsto nel vostro Lotto, così come stabilito dall'art. 1.4 (...) del Capitolato tecnico Consip*";

PRESO ATTO, dunque, che la Convenzione Consip, buoni pasto 5, lotto n. 3 del Lazio, si è esaurita, come risulta anche dall'avviso pubblicato sul sito Consip in data 24 novembre 2011;

ATTESA, quindi, la necessità di predisporre una gara in ambito comunitario per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;

CONSIDERATO che nel frattempo occorre garantire al personale e agli aventi diritto la regolare somministrazione dei buoni pasto;

VISTO l'art. 5 "*Durata del contratto*" del contratto in corso, che prevede la facoltà per l'Agenzia di prorogare la scadenza dello stesso, per un periodo massimo di sei mesi;

CONSIDERATO che l'espletamento della procedura comunitaria richiede tempi tecnici non compatibili con l'imminente scadenza contrattuale;

RITENUTO, quindi, necessario prorogare la scadenza del contratto in essere per il tempo occorrente all'espletamento della procedura di gara e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la nota n. 2011/61291 del 25/10/2011 con cui l'ASSI ha trasmesso, alle Autorità centrali competenti per l'approvazione, unitamente alla documentazione contabile, la deliberazione commissariale n. 98 del 25.10.2011 con cui è stato deliberato il bilancio preventivo 2011.

VISTA la nota del 3 novembre 2011 n. 0021069 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, vigilante, con cui, considerata la presa d'atto del Collegio sindacale in ordine al suddetto documento contabile, in attesa della definitiva approvazione del bilancio medesimo, invita l'ASSI a "*valutare la possibilità di operare sempre in dodicesimi assumendo gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti appostati nel bilancio di previsione 2011*";

VISTA la deliberazione commissariale in data 7 novembre 2011 n. 103 con cui viene valutata la necessità di disporre che gli impegni di spesa vengano disposti limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti appostati nel bilancio preventivo 2011, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)



UNIRE
gente e cavalli

VISTA la relazione tecnico-illustrativa del Servizio Amministrazione in data 29 novembre 2011;
VISTO il capitolo 111.100 "Buoni pasto" e la relativa disponibilità,

D E T E R M I N A

- di prorogare il contratto quadriennale del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto, stipulato in data 3 dicembre 2007 con la Società EDENRED ITALIA Srl, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara comunitaria e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi, con la precisazione che il predetto servizio potrà cessare ancor prima del suddetto termine non appena sarà individuato il nuovo fornitore;
- i relativi impegni di spesa verranno assunti con successivi provvedimenti con riferimento al periodo di competenza.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta